



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 43/31 DEL 13.11.2024

Oggetto: Sistema integrato dei servizi alla persona. Legge regionale n. 23/2005, articoli 38, 40 e 41. Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008, articoli 13 e 14. Legge regionale 18 settembre 2024, n. 13, art. 6, comma 24. Indirizzi applicativi ai sensi della L.R. n. 31/1998, art. 8, comma 1, lettera a).

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale richiama preliminarmente la normativa vigente in materia di strutture integrate, la cui disciplina risulta regolata dalla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, dal decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 53/7 del 29 ottobre 2018, così come modificata e integrata dalla deliberazione n. 10/37 del 16 marzo 2023.

L'Assessore riferisce che la legge regionale 18 settembre 2024, n. 13, ha disposto la sostituzione dell'art. 66, comma 8, della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9, prevedendo che "A decorrere dal mese di luglio 2023 le strutture di cui agli articoli 13 e 14 del D.P.Reg. n. 4 del 2008 possono provvedere, ove necessario, all'attivazione di servizi di assistenza domiciliare integrata. Le medesime strutture, ove si avvalgano di personale sanitario, percepiscono dall'Azienda socio-sanitaria locale di riferimento una quota sanitaria giornaliera per ospite che, rideterminata in base all'attuale costo medio delle prestazioni infermieristiche, è quantificata in euro 11,90. Alla relativa spesa, stimata in euro 8.500.000 annui, si fa fronte con risorse del Fondo sanitario regionale indistinto (missione 13 - programma 01 - titolo 1)".

Tale normativa determina, di conseguenza, l'inapplicabilità delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 10/74 del 23 aprile 2024, con le quali sono state fornite le indicazioni per garantire la trasformazione delle strutture di cui agli artt. 13 e 14 del D.P.Reg. n. 4/2008 in strutture sociali, demandando le Aziende socio-sanitarie locali di appartenenza all'attivazione di servizi di assistenza domiciliare integrata.

L'Assessore prosegue sottolineando il fatto che tale modifica legislativa ha determinato un aumento della quota sanitaria giornaliera per ospite da riconoscere a ciascun soggetto gestore. Ciò comporta la necessità di fornire all'Azienda regionale della salute (ARES) i necessari indirizzi applicativi per l'erogazione delle relative somme.

Per le finalità esposte, l'Assessore propone di impartire, ai sensi della legge regionale n. 31/1998, art. 8, comma 1, lettera a), i seguenti indirizzi applicativi della disposizione soprarichiamata:



- a) gli effetti della legge regionale 18 settembre 2024, n. 13, compreso il riconoscimento della quota sanitaria giornaliera per ospite, rideterminato in euro 11,90, decorrono dalla sua entrata in vigore;
- b) l'ARES dovrà provvedere a informare i soggetti gestori delle strutture di cui agli artt. 13 e 14 del D.P.Reg. n. 4/2008, in merito alle modalità di rendicontazione e fatturazione delle quote sanitarie dovute per le giornate di degenza;
- c) sono dichiarate inapplicabili le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 10 /74 del 23 aprile 2024, con le quali sono state fornite le indicazioni per garantire la trasformazione delle strutture di cui agli articoli 13 e 14 del D.P.Reg. n. 4/2008 in strutture sociali, demandando le Aziende socio-sanitarie locali di appartenenza all'attivazione di servizi di assistenza domiciliare integrata.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

DELIBERA

di impartire, ai sensi della legge regionale n. 31/1998, art. 8, comma 1, lettera a), i seguenti indirizzi applicativi dell'art. 66, comma 8, della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9, così come modificato dall'art. 6, comma 24, della legge regionale 18 settembre 2024, n. 13:

- a) gli effetti della legge regionale 18 settembre 2024, n. 13, compreso il riconoscimento della quota sanitaria giornaliera per ospite, rideterminato in euro 11,90, decorrono dalla sua entrata in vigore;
- b) l'ARES dovrà provvedere a informare i soggetti gestori delle strutture di cui agli artt. 13 e 14 del D.P.Reg. n. 4/2008, in merito alle modalità di rendicontazione e fatturazione delle quote sanitarie dovute per le giornate di degenza;
- c) sono dichiarate inapplicabili le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 10 /74 del 23 aprile 2024, con le quali sono state fornite le indicazioni per garantire la trasformazione delle strutture di cui agli articoli 13 e 14 del D.P.Reg. n. 4/2008 in strutture sociali, demandando le Aziende socio-sanitarie locali di appartenenza all'attivazione di servizi di assistenza domiciliare integrata.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 43/31
DEL 13.11.2024

Il Direttore Generale

Giovanni Deiana

La Presidente

Alessandra Todde